# REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 01 del 15/02/2013

# Art.1 - Riferimenti e oggetto

1.Il presente regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito con legge 7 dicembre 2012 nr 213.

# Art.2 - Sistema integrato dei controlli interni

- 1.Il sistema dei controlli interni è articolato in:
- a) controllo di gestione: verifica l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizza il rapporto tra costi e risultati;
- b) *controllo di regolarità amministrativa e contabile:* per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e contabile;
- d) *controllo sugli equilibri finanziari:* volto al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa.

\*\*\*

## Art.3 – Controllo di gestione

- 1. Per garantire che le risorse siano impiegate per ottenere obiettivi prefissati secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza e ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati, l'Ente esegue il controllo di gestione.
- 2. Il controllo di gestione è concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa, orienta l'attività e tende a rimuovere eventuali disfunzioni e ad avere i seguenti principali risultati:
- a)la corretta individuazione degli obiettivi prioritari per la collettività;
- b)il raggiungimento degli obiettivi nei modi e nei tempi migliori per efficienza ed efficacia, tenendo conto delle risorse disponibili;
- c)l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
- d)il grado di economicità dei fattori produttivi.

## Art. 4 - Supporto operativo del controllo di gestione

- 1. Il Responsabile dell'ufficio del controllo di gestione, supportato dal Responsabile dei servizi finanziari, predispone gli strumenti destinati agli organi politici, di coordinamento e ai responsabili della gestione, per le finalità volute dalle vigenti norme.
- 2. Le analisi e gli strumenti predisposti dal responsabile dell'ufficio associato del controllo di gestione sono utilizzati dagli Amministratori in termini di programmazione e controllo e dai Responsabili di Area in termini direzionali in ordine

alla gestione e ai risultati.

#### Art. 5 - Fasi dell'attività di controllo

- 1. Per il controllo sulla gestione si assume come parametro il Piano Esecutivo di Gestione, comprensivo del Piano di obiettivi e performance ai sensi dell' art.169 comma 3-bis del D.Lgs. 267/2000.
  - Il piano degli obiettivi e performance, con la previsione di indicatori di qualità e quantità, *target* e parametri economici-finanziari riferiti alle attività e agli obiettivi, è proposto da ogni singolo ente, a partire dai programmi della Relazione Previsionale, da parte dei Responsabili di Area, coordinati dal Segretario comunale validato dall'Organismo indipendente di valutazione e approvato dalla Giunta dell'unione;
- 2. Il controllo si articola nelle seguenti fasi:
- a) rilevazioni dei dati relativi ai costi e ai proventi nonché dei risultati raggiunti in riferimento alle attività e/o obiettivi dei singoli servizi e centri di responsabilità tenuto conto del piano degli obiettivi e delle performance individuati;
- b) valutazione dei dati predetti in rapporto ai valori attesi del Piano, per verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di convenienza economica delle azioni intraprese;
- c) elaborazione di almeno una relazione infrannuale riferita all'attività complessiva dell'Ente e alla gestione dei singoli servizi, di norma elaborata in occasione delle verifiche intermedie dell'Organismo Indipendente di Valutazione e prima della verifica in Consiglio dell' Unione sullo stato di attuazione dei programmi;
- d) elaborazione della relazione finale sulla valutazione dei risultati di Ente e per Servizio.

#### Art. 6 - Sistema di rendicontazione

- 1. Le attività e i documenti del comma 2 dell'articolo precedente sono svolte dall' unità Responsabile dell'ufficio del controllo di gestione con il supporto del Responsabile finanziario nonché dei Responsabili di area;
- 2. Le relazioni, di cui ai punti c) e d) devono essere trasmesse alla Giunta, ai Responsabili di gestione, al Segretario e all'Organismo di Valutazione fermo il disposto di cui all'articolo 198 bis del Tuel;
- 3. Le relazione devono riportare:
- a) grado di realizzazione degli obiettivi di P.E.G. rispetto agli indicatori di qualità e quantità, evidenziando gli scostamenti;
- b) stato di avanzamento delle spese e degli accertamenti delle entrate per la parte economica-finanziaria rispetto alle dotazioni con evidenziate le variazioni;
- c) verifica per i servizi più significativi dei mezzi finanziari acquisiti, dei costi dei singoli fattori produttivi e, per i servizi a carattere produttivo, dei ricavi.

## Art.7 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio sulla proposta

- del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- 2. Per il controllo preventivo di regolarità contabile, prima dell'adozione finale degli atti che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente dovranno essere acquisiti il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e il visto attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni o su ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli artt. 151, comma 4 e 183 comma 9 del Tuel.
- 3. I pareri di regolarità contabile e tecnica sono richiamati nel testo della deliberazione e allegati, quali parti integranti e sostanziali, al verbale della stessa.

#### Art.8 - Controllo successivo di regolarità amministrativa

- 1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:
  - a) monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
  - b) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Servizio, se vengono ravvisati vizi;
  - c) migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione, garantire l'imparzialità, costruendo un sistema di regole condivise a livello di ente;
  - d) stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo;
  - e) coordinare i singoli Servizi per l'impostazione ed l'aggiornamento delle procedure.

## Art.9 - Principi

- 1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è improntato ai seguenti principi:
  - *a) indipendenza*: il responsabile e gli addetti all'attività devono essere indipendenti dalle attività verificate;
  - b) imparzialità, trasparenza, pianificazione: il controllo è esteso a tutti i Settori dell'Ente, secondo regole chiare, condivise, pianificate annualmente e conosciute preventivamente;
  - c) tempestività: l'attività di controllo avviene in un tempo ragionevolmente vicino all'adozione degli atti, per assicurare adeguate azioni correttive;
  - d) *condivisione*: il modello di controllo successivo viene condiviso dalle strutture come momento di sintesi e di raccordo in cui si valorizza la funzione di assistenza e le criticità emerse sono valutate in primo luogo a scopo collaborativo;
  - e) *standardizzazione degli strumenti di controllo*: individuazione degli *standards* predefiniti di riferimento rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di un procedimento alla normativa vigente.

# Art.10 - Caratteri generali ed organizzazione

- 1. Il controllo successivo sugli atti dell'Unione è di tipo interno e a campione.
- 2. Il controllo viene svolto sotto la direzione del Segretario, con la collaborazione del Servizio

- di Segreteria e degli eventuali altri Servizi comunali da coinvolgere. L'istruttoria dell'attività di controllo può essere assegnata a personale di un settore diverso da quello che ha adottato l'atto controllato.
- 3. Il nucleo di controllo è di norma unipersonale e costituito dal Segretario. Il Segretario può nominare un secondo componente interno all'ente per l'esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche.
- 4. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda in conformità agli standard predefiniti, che sarà allegata alle risultanze.

# Art.11 - Oggetto del controllo

- 1. Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
- 2. Nella categoria degli altri atti amministrativi rientrano, fra gli altri, i decreti, le ordinanze, i provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura.

## Art.12 - Metodologia del controllo

- 1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli *standards* di riferimento.
- 2. Per *standards* predefiniti si intendono i seguenti indicatori:
- a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- c) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- d) conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.
- 3. Per lo svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario, sentiti i Responsabili di Servizio e la Giunta dell'Unione, stabilisce un piano annuale, prevedendo il controllo di almeno il 10 per cento delle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valore complessivo superiore a 5.000 euro. Per le altre categorie di atti amministrativi e le spese fino a 5.000 euro, il piano prevede un ragionevole numero minimo di atti controllati nel corso dell'anno, in misura non inferiore al 5 per cento del loro numero totale. L'attività di controllo è svolta con cadenza minima semstrale.
- 4. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale, anche a mezzo di procedure informatiche.
- 5. L'esame può essere esteso, su iniziativa di chi effettua il controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Pertanto gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere la documentazione che sarà loro richiesta.
- 6. Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l'attività di controllo, verranno utilizzate griglie di valutazione sulla base degli *standards* predefiniti e con

riferimento ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo provvedimento.

#### Art.13 - Risultati del controllo

- 1. Le schede elaborate sui controlli a campione sono oggetto di una relazione semestrale e di una annuale da cui risulti:
  - a) il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;
  - b) i rilievi sollevati e il loro esito;
  - c) le osservazioni dell'unità su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non espressamente previste ma che il nucleo di controllo ritenga opportuno portare all'attenzione dei Responsabili;
  - d) le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alle strutture organizzative.
- 2. Le relazioni sono trasmesse ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio.
- 3. La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, viene fatta subito al competente Responsabile, al momento del loro rilievo, per consentire le eventuali azioni correttive.

# Art. 14 Controllo degli equilibri finanziari

- 1. Il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile dei Servizi Finanziari e con la vigilanza dell'Organo di revisione, è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si esplica attraverso le verifiche su:
  - a)l'andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) dei capitoli affidati con il Piano Esecutivo di Gestione;
  - b)l'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito. In particolare la verifica dei residui attivi dovrà riguardare l'effettiva esigibilità del credito e delle ragioni per le quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza;
  - c)l'andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate a specifica destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento.
- 2. Il Responsabile del Servizio finanziario effettua un' analisi accurata dei dati finanziari di concerto con i responsabili di ciascuna area e la supervisione del Segretario, almeno due volte nel corso dell'esercizio finanziario. Sulla scorta delle informazioni raccolte redige una relazione per la Giunta dell'Unione e il Revisore, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal "patto di stabilità" interno, nonché relativamente allo stato dell'indebitamento.

- 3. Il Revisore, entro 5 giorni, esprime eventuali rilievi e proposte sulla relazione. Successivamente la Giunta, con propria deliberazione, nella prima seduta utile, prende atto della relazione.
- 4. Nel caso in cui siano evidenziate condizioni di squilibrio finanziario, la Giunta dell'Unione dovrà proporre con urgenza all'Organo Consiliare le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio del bilancio.
- 5. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al punto precedente il Consiglio dell'Unione dovrà assumere i propri provvedimenti in merito.
- 6. Le verifiche di cui al presente articolo terranno conto anche delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall'andamento economico/finanziario degli organismi gestionali esterni.
- 7. Se, in corso di esercizio, il Responsabile del Servizio Finanziario rileva fatti e situazioni che, sotto il profilo economico-finanziario, si discostano in modo rilevante dalle previsioni e che egli reputi tali da poter pregiudicare gli equilibri, convoca una riunione cui partecipano i responsabili di area e il Segretario e si procede ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo.

#### Art. 15 – Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, come convertito dalla Legge 213/2012, copia del presente atto sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

## Art. 16– Abrogazioni e pubblicità

- 1. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altri disposizioni e norme interne in contrasto con lo stesso ..
- 2. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 150/2009, il presente regolamento deve essere pubblicato sul sito web dell'Ente .